

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ Gabriella, LEPRE, BACICCHI e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1979

Estensione dei benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, alle « Portatrici della Carnia » e dei benefici della legge 4 novembre 1979, n. 563, ai combattenti della guerra 1914-1918 incorporati nell'Esercito austro-ungarico

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la prima guerra mondiale, sul fronte carnico-isontino, i disagi e le difficoltà dei combattenti dell'Esercito italiano furono indubbiamente at-
tutiti dalla fraterna solidarietà delle popolazioni di quelle zone e dal contributo disinteressato di centinaia e centinaia di donne, che sfidando pericoli e morte, portavano viveri, medicinali, vestiario, armi e munizioni ai soldati arroccati nelle trincee.

Molte di esse si distinsero per eroismo e per spirito di sacrificio. Molte furono ferite o caddero al fianco dei combattenti. Tutte dettero un contributo inestimabile per alleviare le sofferenze delle truppe.

La loro opera fu continuativa e fu svolta in collaborazione e sotto la guida dei comandi militari. Di fatto, si trattò di una vera e propria formazione ausiliaria di grande importanza e valore. Passarono alla storia come « portatrici della Carnia », anche se operarono nelle zone limitrofe.

Nel dopoguerra a molte di esse fu concessa l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto, nonchè il diritto al relativo indennizzo.

Molte portatrici, invece, si videro respingere le domande di riconoscimento e non poche morirono senza averlo ottenuto.

Altre, ancora, ottennero il riconoscimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e la medaglia d'oro, ma fu loro negato l'indennizzo! E ce ne sono tante, infine, che da anni attendono senza esito una risposta alle domande presentate.

Si riteneva che la normativa esistente si potesse considerare sufficientemente precisa e completa, da poter essere applicata anche ai fini della soluzione dei problemi delle « portatrici ». Ma nella definizione dei loro casi, vi sono state invece varie difficoltà di carattere interpretativo delle disposizioni di legge vigenti, che l'hanno spesso ostacolata; nè sono mancate obiezioni da parte della stessa Corte dei conti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Perciò, nell'intendimento di risolvere definitivamente e urgentemente il problema, di rendere giustizia a tutte le donne « portatrici », di equiparare tutte le interessate e far riconoscere quelle che, pur rientrando nella categoria, sono ancora ingiustamente escluse dai benefici previsti dalla legislazione italiana, si propone questo disegno di legge e si richiama l'attenzione degli onorevoli senatori sulla necessità di accoglierlo favorevolmente e con la massima sollecitudine, anche in considerazione della elevata età delle portatrici rimaste, nonché della loro

appartenenza, in alta percentuale, ai ceti meno abbienti.

Nell'occasione si intende precisare che i benefici previsti dalla legge 4 novembre 1979, n. 563 (aumento degli indennizzi agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto da 60.000 lire a 120.000 lire per il 1979 ed a 150.000 lire per il 1980), sono estesi anche ai combattenti, che nella guerra del 1914-1918 erano incorporati nell'Esercito austro-ungarico, ma che sono divenuti cittadini italiani, quando, a guerra finita, i territori di loro residenza passarono all'Italia (art. 3).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I benefici della legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, sono estesi anche alle portatrici della Carnia e delle zone viciniori, nate entro il 1904 compreso, che durante la guerra 1914-1918 hanno prestato opera di assistenza e soccorso alle truppe operanti sul fronte.

Gli effetti dei benefici, di cui al comma precedente, hanno inizio con il 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Al fine di ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, le portatrici interessate possono presentare domanda al consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto tramite il comune di residenza ed in base e secondo le disposizioni dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Le domande, già respinte dal consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, si ritengono validamente ripresentate, indipendentemente dalla data di presentazione.

Alle stesse vanno aggiunte, qualora mancanti, le firme autenticate del segretario comunale o di altro impiegato comunale incaricato dal sindaco del comune di appartenenza, in base al secondo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Nei casi in cui, al fine di rendere più esplicitamente documentata la domanda di cui al primo comma del presente articolo, si richiedessero testimonianze di sopravvissuti, esse possono venire rese da due testimoni oculari del tempo avanti il sindaco o un suo delegato.

Art. 3.

I benefici previsti dalla legge 4 novembre 1979, n. 563, sono estesi anche ai combat-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tenti della guerra 1914-1918 nelle forze armate dell'Esercito austro-ungarico, divenuti per annessione cittadini italiani.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 della presente legge ed ammontante per il 1979 a lire 180 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, utilizzando la voce « Istituzione di nuove Università statali ».

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge ed ammontante per il 1980 a lire 225 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, utilizzando la voce « Censimenti ISTAT generali ».

All'onere, derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede tramite gli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 4 novembre 1979, n. 563.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.